



**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti**

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE,
E PER L'INTERMODALITÀ

M_INF-TS1
Direzione Generale per il Trasporto
Stradale e per l'Intermodalità
TSI
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0021337-19/11/2015-USCITA

Alle Associazioni di categoria degli autotrasportatori

LORO SEDI

ALL'ANFIA
Viale Pasteur 10
00144 Roma

ALL'UNRAE
Via Abruzzi 25
00187 Roma

e, p.c. Alla Società Rete Autostrade Mediterranee
Via del Policlinico, 2
ROMA

Oggetto: decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2015, n. 322 e connesso decreto dirigenziale prot. n. 175 del 21 ottobre 2015 (Incentivi a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto di merci) – Istruzioni operative.

Con la presente lettera circolare la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità intende fornire le istruzioni essenziali per consentire agli interessati di presentare le istanze di ammissione ai benefici finanziari a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto per l'esercizio finanziario 2015, soprattutto alla luce della soppressione della possibilità di presentare istanze con effetto "prenotativo" come invece accadeva nelle annualità 2013 e 2014. Tale circostanza ha profondamente inciso sulla struttura e sulle modalità di funzionamento del regime in parola a cominciare dalla stessa fase di presentazione delle domande di ammissione.

1. Entrata in vigore del regime investimenti 2015

Il regime di aiuto recante la previsione di contributi a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto, sulla base di risorse pari a 15 milioni di euro, è disciplinato dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2015, n. 322 e dal connesso decreto dirigenziale prot. n. 175 del 21 ottobre 2015.

Il Decreto Ministeriale 322/2015, che disciplina i costi ammissibili e le intensità di aiuto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (4 novembre 2015).

Il secondo decreto 175/2015, recante disciplina degli aspetti gestionali della misura è divenuto produttivo di effetti giuridici a far data dal 5 novembre 2015.

I soggetti interessati al presente regime sono, pertanto, invitati a prestare la massima attenzione ai due termini previsti dai decreti in parola che si riferiscono, rispettivamente al termine di avvio dell'investimento (corrispondente con il giorno di pubblicazione della base giuridica della misura, cioè il 4 novembre 2015) ed al termine a partire dal quale è possibile presentare le domande (coincidente con il giorno successivo alla pubblicazione dei due decreti, cioè il 5 novembre 2015).

Deriva da quanto precede che i relativi investimenti sono finanziabili solo se avviati in data posteriore alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro n. 322/2015 (4 novembre 2015) e se all'atto di presentazione della domanda gli stessi risultano perfezionati (con l'immatricolazione ove necessaria e con i relativi pagamenti secondo quanto si dirà oltre). Considerato che i due decreti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015, **le domande di ammissione ai benefici possono essere presentate a far data dal 05 novembre 2015 ad investimento perfezionato** utilizzando il modello di domanda allegato al decreto dirigenziale, ovvero il file in formato word disponibile sulla pagina web <http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3910>.

In sintesi sono previsti due termini:

- **4 novembre 2015**
a partire dal quale possono essere avviati gli investimenti (ove avviati in data antecedente al 4 novembre, ancorché la domanda sia stata presentata nel rispetto dei termini iniziale e finale, non saranno ritenuti ammissibili al beneficio per mancanza dell'effetto di incentivazione).
- **5 novembre 2015**
a partire dal quale sarà possibile proporre le domande di ammissione ai benefici (e fino a tutto il 31 marzo 2016).

2. Strutturazione del regime di aiuti per l'anno 2015

Come anticipato in premessa a differenza di quanto previsto per le analoghe misure del 2013 e del 2014 caratterizzate dalla presentazione di una domanda avente effetti prenotativi e da una successiva fase di rendicontazione scandita da un termine finale perentorio, con il D.M./2015 non è più prevista la fase "prenotativa".

In base a quanto previsto dal D.M. 322/2015 è possibile presentare la domanda di ammissione ai contributi esclusivamente ad investimento perfezionato e ultimato, con produzione non solo del contratto di acquisto, ma anche dei documenti comprovanti l'avvenuta immatricolazione (ovvero della presentazione della relativa richiesta all'UMC), nonché prova del pagamento del prezzo di acquisizione del bene (tramite fattura quietanziata).

Da quanto precede deriva che la data di presentazione della domanda non rileva ai fini del collocamento dell'impresa istante in una posizione più favorevole in un ipotetico elenco degli ammessi al beneficio, giacché in caso di insufficienza delle risorse si procederà con riduzione proporzionale fra tutti gli ammessi ai contributi secondo le regole previste dall'articolo 1, commi 5 e 6 del D.M. n. 322/2015.

Pertanto:

- **non è possibile presentare domande incomplete rinviando ad un successivo momento la produzione delle fatture e della prova dell'avvenuta immatricolazione.**
- **In nessun caso l'impresa sarà ammessa a trasmettere in un secondo momento la documentazione che aveva l'onere di produrre all'atto di presentazione della domanda.**

Giova, inoltre, ricordare che l'art. 1, comma 7 del D.M. 322/2015, al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, prevede inderogabilmente che **l'importo massimo ammissibile del contributo per ciascuna impresa non potrà superare la soglia di € 400.000,00. In caso di superamento di detto limite l'importo del contributo verrà ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa.**

3. Dell'effetto d'incentivazione

Poiché secondo quanto detto al § 1 gli investimenti avviati in data antecedente all'entrata in vigore del D.M. 322/2015 non potranno essere presi in considerazione per mancanza dell'effetto d'incentivazione, si ritiene utile chiarire il significato di questo principio di diretta derivazione dalla legislazione comunitaria. In base alla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, infatti, gli Stati membri devono verificare, allorché applichino i loro regimi di aiuto, che sussista l'effetto d'incentivazione, che cioè gli operatori economici si siano determinati ad intraprendere gli

investimenti proprio in vista di ottenere i benefici finanziari previsti, in assenza dei quali non avrebbero effettuato gli investimenti stessi.

Ai fini della verifica dell'effetto d'incentivazione assume decisivo rilievo la data in cui il regime di aiuti è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

4. Caratteristiche tecniche degli investimenti incentivabili - rinvio

Le caratteristiche tecniche che i beni devono possedere per essere incentivabili sono facilmente individuabili dalla lettura dell'articolo 2, comma 2, lett. a), b), c) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 322/2015 cui pertanto si rinvia.

In questa sede mette conto ricordare, preliminarmente, che i beni sono incentivabili, fra l'altro, se sono nuovi di fabbrica. Tale requisito, letteralmente previsto solo per i veicoli, deve intendersi senz'altro richiesto anche per i *containers* e le casse mobili stante che la *ratio* della previsione dei contributi è la stessa e sarebbe illogico ammettere a beneficio U.T.I. c.d. di *seconda mano*.

- Per quanto riguarda i veicoli ecologici (art. 1, comma 4, lett. a) del D.M. 322/2015) si ricorda che si tratta di veicoli a trazione alternativa (gas naturale o biometano) **esclusiva**, con esclusione dei cosiddetti veicoli ibridi (alimentati alternativamente a carburante tradizionale o a gas) la cui acquisizione, pertanto, non può essere incentivata.
- Per quanto riguarda l'acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di semi rimorchi destinati al trasporto intermodale combinato strada-ferrovia e strada-mare (art. 1, comma 4, lett. b) del D.M. 322/2015), questi devono essere rispondenti, rispettivamente alla normativa UIC 596-5 nel primo caso, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa tecnica vigente con specifico riguardo alla normativa IMO. Tali investimenti sono finanziabili se sostenuti da PMI, ovvero anche da grandi imprese, purché i veicoli in questione siano dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del D.M. 322/2015.
- Per quanto riguarda *containers* e casse mobili (art. 1, comma 4, lett. c) del D.M. 322/2015), queste devono intendersi quali Unità di carico intermodale (UTI) standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore, o dal caricatore). Questa tipologia di investimento è finanziabile solo se sostenuto da PMI.

5. Delle modalità di presentazione della domanda

Le modalità di presentazione della domanda, e dei soggetti aventi titolo a presentarla è facilmente ricavabile dall'articolo 2 del decreto dirigenziale prot. n. 175 del 21 ottobre 2015. In questa sede ci si limita a ricordare che:

- E' possibile compilare lo stampato allegato al Decreto dirigenziale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale e spedirla tramite il servizio postale per posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero compilare l'apposito modello pubblicato nel sito ministeriale, stamparlo e inviarlo secondo le modalità di cui sopra.
- In alternativa è possibile presentare la domanda con i relativi allegati direttamente presso la sede della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità che rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna a mano.
- **È possibile presentare una sola domanda per impresa; nel caso si volesse richiedere il contributo per più di una tipologia d'investimento occorrerà farne menzione nella stessa domanda barrando i riquadri corrispondenti, ed inviando nel medesimo contesto la relativa documentazione giustificativa.**
- In caso di presentazione in data antecedente al perfezionamento e all'ultimazione dell'investimento, la domanda verrà respinta con provvedimento motivato.
- Nella domanda è necessaria l'indicazione del numero di iscrizione al REN quale autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada; gli aspiranti beneficiari sono tenuti, pertanto, a comprovare la loro iscrizione al REN, fatti salvi i casi delle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva inferiori alle 1,5 tonnellate, per le quali è sufficiente la sola iscrizione presso l'Albo.



- le imprese devono essere attive sul territorio italiano comprendendosi pure le imprese comunitarie aventi una sede secondaria in Italia (i.e. iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi).
- le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile costituiscono soggetti societari autonomi, aventi un proprio patrimonio e amministratori. Tali società (società cooperative, consorzi con attività esterna, società consortili), pertanto, non s'identificano con le imprese che hanno concorso a crearle. Da ciò conseguono alcuni importanti corollari:
 - nel caso la domanda sia presentata da uno di siffatti organismi, la maggiorazione del 10% spetta alla società risultante dalla unione se avente i requisiti delle PMI;
 - nel caso di domanda presentata da uno dei siffatti organismi, il contributo spetta unicamente a questi ultimi e non alle singole imprese che ne fanno parte, ed è riferito, ovviamente, all'investimento effettuato dalla società.
- Diversamente si pone la questione nel caso delle cooperative *a proprietà divisa* e dei consorzi (non rientranti nel caso di cui sopra), iscritti nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori (nel caso siano intestatari di veicoli). In siffatti casi sono le singole imprese facenti parte della cooperativa o del consorzio a venire in considerazione e pertanto legittimate a presentare la domande per ottenere il contributo.

6. Documenti comprovanti le caratteristiche tecniche dei beni acquisiti e il pagamento del prezzo di acquisizione.

Nel caso della tipologia di investimento di cui all'art. 1, comma 4, lett. a) del DM 322/2015 occorre allegare alla domanda un apposito elenco, da predisporre a cura del richiedente, ove siano riportati, per ogni veicolo acquisito, targa, data del contratto e relativo costo di acquisizione (IVA esclusa). Ed inoltre

- 1) copia del/dei contratti di acquisto con l'indicazione del prezzo, o del/dei contratti di leasing;
- 2) copia della/e fattura/e comprovanti l'intero pagamento del prezzo di acquisizione, o in caso di leasing, della fattura/e comprovanti il pagamento dei canoni maturati;
- 3) prova dell'avvenuta immatricolazione, ovvero della presentazione della relativa istanza, debitamente protocollata, presso l'UMC entro i termini;
- 4) dichiarazione del costruttore, su carta intestata, attestante la conformità del veicolo con quanto previsto dalla base giuridica della misura;

Nel caso della tipologia di investimento di cui all'art. 1, comma 4, lett. b) del DM 322/2015 occorre allegare alla presente domanda un apposito elenco, da predisporre a cura del richiedente, ove siano riportati, per ogni veicolo acquisito (con distinzione fra veicoli IMO e veicoli UIC 596-5), targa, data del contratto (da allegare in copia), relativo costo di acquisizione (IVA esclusa) e tipo di dispositivo innovativo di cui il veicolo stesso risulta dotato, del genere di quelli previsti nell'allegato tecnico.

- 1) Copia del/dei contratti di acquisto con l'indicazione del prezzo, o del/dei contratti di leasing;
- 2) copia della/e fattura/e comprovanti l'intero pagamento del prezzo di acquisizione, o in caso di leasing, della fattura/e comprovanti il pagamento dei canoni maturati;
- 3) prova dell'avvenuta immatricolazione, ovvero della presentazione della relativa istanza, debitamente protocollata, presso l'UMC entro i termini;
- 4) dichiarazione del costruttore, su carta intestata, attestante la conformità del veicolo con quanto previsto dalla base giuridica della misura;
- 5) dichiarazione del costruttore circa l'avvenuta installazione dei dispositivi di cui all'allegato tecnico al D.M. 322/2015

Nel caso della tipologia di investimento di cui all'art. 1, comma 4, lett. c) del D.M. n.

322/2015 occorre allegare alla domanda un apposito elenco, da predisporre a cura del richiedente, ove siano riportati, per ogni U.T.I. la data del contratto ed il costo di acquisizione (IVA esclusa).

- 1) Copia del/dei contratti di acquisto con l'indicazione del prezzo, o del/dei contratti di leasing;
- 2) copia della/e fattura/e comprovanti l'intero pagamento del prezzo di acquisizione, o in caso di leasing, della fattura/e comprovanti il pagamento dei canoni maturati.

In caso di contratti o comunque di documentazione non redatta in lingua italiana il richiedente avrà l'onere di allegare la relativa traduzione.

6.1. Della prova del pagamento del prezzo

Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, in allegato alla domanda prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la **produzione della relativa fattura debitamente quietanzata**.

In considerazione della peculiare natura del contratto di leasing, risultante dalla commistione di elementi degli schemi del contratto di vendita con patto di riservato dominio (art. 1523 c.c.) e di un contratto di locazione (art. 1571 c.c.), la questione della dimostrazione del perfezionamento dell'investimento si pone in termini differenti.

Posto, infatti, che l'acquisizione della proprietà del bene da parte dell'utilizzatore si perfeziona soltanto con il pagamento integrale dei canoni pattuiti l'spirante al beneficio che ha presentato domanda dovrà dimostrare contestualmente alla presentazione della domanda entro il termine del 31 marzo 2016 il pagamento dei canoni effettivamente versati ed in scadenza alla stessa data di presentazione della domanda.

La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita con la fattura rilasciata dalla società di leasing all'utilizzatore, regolarmente quietanziata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a favore della suddetta società. In mancanza la commissione disporrà l'esclusione dell'impresa dal beneficio.

7. Delle maggiorazioni

L'entità del contributo può essere maggiorato, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda nei seguenti casi:

- a) Per le acquisizioni di cui all'art. 1, comma 4, lett. a) del DM 322/2015 del 10% in caso di piccole e medie imprese secondo la definizione di cui alla normativa europea di riferimento. All'uopo gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale¹.
- b) Per le acquisizioni di cui ai commi all'art. 1, comma 4, lettere b) e c) – del 15% se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. All'uopo gli interessati dovranno trasmettere,

¹ In particolare per quanto concerne la maggiorazione per le PMI, occorre fare riferimento alla definizione comune di PMI utilizzata dalla Commissione sulla base della specifica raccomandazione sulla definizione di PMI. Tale definizione è riportata anche nell'allegato 1 del regolamento generale di esenzione per categoria .

■ Una **media impresa** è un'impresa che risponde a tutti i seguenti criteri:

- impiega meno di 250 dipendenti e

- registra un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di EUR e/o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di EUR.

■ Una **piccola impresa** è un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:

- impiega meno di 50 dipendenti e

- registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di EUR.

■ Una **microimpresa** è un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:

- impiega meno di 10 dipendenti e

- registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di EUR.

Tali criteri vanno applicati all'impresa nel suo insieme. Il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, fornisce le definizioni di impresa *autonoma*, di impresa *associata* e di impresa *collegata* al fine di valutare l'effettiva posizione economica della PMI in questione.



all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4 *ter* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.


Si ricordi che la maggiorazione viene calcolata sull'importo del contributo spettante e non già aumentando l'intensità di aiuto.

9. *Cumulabilità degli incentivi di cui al D.M. 322/2015 con quelli previsti da altra Amministrazione*

E' esclusa la cumulabilità dei contributi previsti dal DM 322/2015 con altri contributi ricevuti per le medesime tipologie di investimenti ad opera di altre Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, o degli Enti locali, al fine di evitare che un medesimo soggetto, nello stesso lasso di tempo possa avvantaggiarsi della contemporanea vigenza di altri regimi di aiuto conseguendo contributi per un importo suscettibile di porsi in contrasto con eventuali soglie previste dalla normativa comunitaria.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde di Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. **800896969**, nonché consultare la sotto indicata pagina web:
incentivoinvestimenti@ramspa.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi



Alessandro Rizzuto